



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

## **CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO per la somministrazione di lavoro a tempo determinato**

### **Art. 1- Definizioni**

1. Nell'ambito del presente atto si intende per:

*Accordo Quadro* o *AQ*: il presente atto;

*Agenzia* o *Stazione Appaltante*: l'Agenzia del Demanio;

*Somministratore/i*: gli operatori economici, considerati singolarmente o congiuntamente, aderenti all'Accordo Quadro;

*Parti*: l'Agenzia e i *Somministratori* congiuntamente.

### **Art. 2 - Valore atti richiamati**

1. Le offerte dei *Somministratori* e gli altri atti e documenti richiamati nell'*Accordo Quadro*, formano parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. L'*Accordo Quadro* ha ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato, con riferimento alle diverse figure professionali di volta in volta richieste dall'*Agenzia*.

2. Il servizio comprende, in particolare, l'attività di ricerca dei candidati, selezione, formazione, somministrazione ed eventuale sostituzione di lavoratori a tempo determinato.

### **Art. 4 - Durata**

1. La durata dell' *Accordo Quadro* è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di adesione allo stesso.

2. L'*AQ* potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente al termine di cui al comma 1 qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nell'art. 9.

3. In ogni ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'*AQ*, resta ferma la gestione, da parte dei *Somministratori*, degli eventuali rapporti di lavoro interinale già in essere fino alla relativa scadenza.

### **Art. 5 - Modalità di svolgimento**

1. Sulla base delle esigenze che emergeranno durante la vigenza dell'*Accordo Quadro*, l'*Agenzia* inoltrerà contestualmente ai *Somministratori*, via e-mail o a mezzo fax, una richiesta scritta per la somministrazione di uno o più lavoratori, corredata delle necessarie informazioni (a titolo esemplificativo: descrizione della professionalità richiesta, requisiti oggettivi, durata presunta della prestazione lavorativa, sede di servizio).

2. A fronte della suddetta richiesta, ciascun *Somministratore* dovrà fornire una o più candidature in linea con il profilo ricercato, entro il termine indicato dall'*Agenzia*, decorrente dall'inoltro della richiesta e comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi, ferma restando la possibile proroga di detto termine qualora l'*Agenzia* comunichi di voler ricevere ulteriori curricula.

3. L'*Agenzia* si riserva in ogni caso di interrompere l'avviata ricerca dei lavoratori qualora ne venissero meno i presupposti.



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/42367 351 - 352 – Fax. 06/50516085

e-mail: [dq.risorseumaneorganizzazione@agenziademanio.it](mailto:dq.risorseumaneorganizzazione@agenziademanio.it)

pec: [risorse@pce.agenziademanio.it](mailto:risorse@pce.agenziademanio.it)

4. Tra le proposte pervenute, l'*Agenzia* potrà individuare una o più candidature maggiormente rispondenti al profilo richiesto, a prescindere dall'ordine cronologico di ricezione dei CV e dalla tariffa applicata dai *Somministratori*.

5. L'*Agenzia* richiederà ai *Somministratori* di contattare esclusivamente i CV ritenuti interessanti per sottoporre i candidati ad una selezione interna (es. colloqui conoscitivi/tecnici). Le candidature dovranno riguardare personale immediatamente disponibile alla presa in servizio e presentare elementi di coerenza con il profilo professionale di interesse. E' richiesto ai *Somministratori* di fornire cv completi di ogni informazione necessaria alla valutazione delle candidature sulla base dei requisiti richiesti e di comunicare eventuali indisponibilità di candidature da presentare per la specifica posizione ricercata.

6. Completata la valutazione dei candidati, l'*Agenzia* comunicherà ai *Somministratori* che abbiano presentato candidature, a quale di loro sarà affidata la somministrazione, chiedendo di procedere alla relativa formalizzazione.

7. Laddove la risorsa individuata rifiutasse l'offerta, l'*Agenzia* comunicherà l'eventuale successiva idoneità ovvero la selezione proseguirà con la richiesta ai *Somministratori* di presentare nuove candidature.

8. Nel caso la medesima candidatura fosse proposta da due *Somministratori*, l'iter di selezione avverrà con quello che l'ha presentata per primo in ordine di tempo.

9. I *Somministratori* garantiscono la presenza di una struttura dedicata all'*Agenzia* del Demanio e di un *key account management* (un referente nazionale dedicato).

10. I *Somministratori* garantiscono l'erogazione della formazione generale (4 ore) ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 con rilascio del relativo attestato entro 5 giorni dall'assunzione.

11. I *Somministratori* dovranno fornire adeguato reporting (con periodicità di norma semestrale, con rilevazioni al 31/12 e al 30/06) sull'avanzamento delle soglie maturate di fee sul servizio reso all'*Agenzia*, specificando sia l'avanzamento dalla data di sottoscrizione dell'*Accordo* sia quello relativo all'ultimo semestre in analisi. I *Somministratori* dovranno fornire adeguato reporting trimestrale sul personale somministrato attivo indicando per ciascuna risorsa: nome, cognome, livello di inquadramento, orario di lavoro (con indicazione della percentuale di servizio e indicazione di Full Time/Part-Time), periodo di servizio contrattualizzato (servizio dal/al), numero mesi complessivamente contrattualizzati e numero di proroghe contrattualizzate, sede di assegnazione.

12. I *Somministratori* dovranno comunicare a mezzo email per ciascun lavoratore in somministrazione l'approssimarsi della scadenza del contratto di 10 gg prima del termine medesimo per verificare l'eventuale interesse alla proroga. Nella segnalazione dovrà essere indicato il numero di mesi lavorati e il numero di proroghe già effettuate.

#### **Art. 6 - Rapporti di lavoro**

1. Le singole prestazioni di lavoro saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione.

2. L'attività del lavoratore presso l'*Agenzia* è soggetta al relativo CCNL (consultabile all'indirizzo [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it)) e accordi successivi, nonché ai relativi regolamenti interni e Codice Etico.

3. Sarà cura dei *Somministratori* informare direttamente i lavoratori somministrati dell'obbligo di attenersi alle predette disposizioni nonché di erogare la formazione



generale (4 ore) ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a del D.Lgs 81/08 con rilascio del relativo attestato entro 5 giorni dall'assunzione.

4. L'orario di lavoro dei lavoratori somministrati sarà quello base applicato ai dipendenti dell'Agenzia.

5. Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, stabilito ai sensi del CCNL applicato nel settore della somministrazione.

6. Il trattamento economico dei lavoratori somministrati sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente in Agenzia applicato ai lavoratori dipendenti di pari categoria.

7. Il *Somministratore* è tenuto a dare immediata comunicazione all'Agenzia nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile a sé o al lavoratore, ovvero nel caso di assenza prolungata del lavoratore, per l'eventuale tempestiva sostituzione dello stesso.

8. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dal *Somministratore*, anche su segnalazione dell'Agenzia, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi oggetto di contestazione.

#### **Art. 7 - Disciplina applicabile**

1. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

2. Per quanto non regolato dalla normativa di cui sopra, e fatte salve le disposizioni a carattere imperativo, troveranno applicazione il codice civile e le altre norme in vigore in materia di contratti di diritto privato e privacy.

#### **Art. 8 - Subappalto e avvalimento**

1. Il *Somministratore* che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo contratto, parte del servizio in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla *Stazione Appaltante*, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La *Stazione Appaltante* provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 il *Somministratore* non potrà subappaltare il servizio ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

3. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la *Stazione Appaltante* non concederà nessuna autorizzazione.

4. Nel caso di ricorso al subappalto, la *Stazione Appaltante* provvederà nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

5. Laddove la *Stazione Appaltante* non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

6. Nel caso in cui il *Somministratore*, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs.



50/2016, delle capacità di altri soggetti, la *Stazione Appaltante*, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti**

1. L'importo presunto dell'affidamento è di € 640.000,00 (seicentoquarantamila) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Detto importo rappresenta il corrispettivo massimo che nel complesso potrà essere riconosciuto ai *Somministratori*, al netto della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, durante l'intera durata dell'AQ, senza che sia in alcun modo garantito il raggiungimento del valore in questione.

2. Il corrispettivo è commisurato alla retribuzione lorda oraria di cui al CCNL dell'*Agenzia* per i diversi livelli di inquadramento delle risorse somministrate, incrementata del rialzo percentuale offerto dai singoli *Somministratori* in sede di gara.

3. Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri connessi al servizio di somministrazione, quali:

- ricerca, selezione e somministrazione del personale;
- retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e/o assicurativi previsti per legge);
- assenze per malattie e infortuni;
- costi di sostituzione del personale;
- oneri di cui ai fondi per la formazione;
- costi amministrativi generali e specifici del personale.

4. L'*Agenzia* si obbliga a corrispondere al *Somministratore* esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia o infortunio nessun corrispettivo sarà riconosciuto al *Somministratore*, il quale dovrà comunque retribuire il lavoratore in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

5. Al fine del computo delle ore effettuate dal lavoratore, l'*Agenzia* sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al *Somministratore*.

6. Quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura che il *Somministratore* emetterà mensilmente in relazione alle effettive prestazioni svolte dai lavoratori in somministrazione, sulla base di un cartellino presenze che dovrà essere preliminarmente approvato dal responsabile della risorsa.

La fattura dovrà essere emessa secondo le norme fiscali in vigore, in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013 - disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) - intestandola all'*Agenzia del Demanio*, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, 00187 Roma e riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA OG7RMZ, il numero di ODA e il CIG relativi allo specifico incarico e, in relazione all'I.V.A., la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire nel tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.



7. Nel caso di ore di lavoro straordinarie le stesse saranno fatturate separatamente con le maggiorazioni di cui al CCNL applicato.

8. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto sarà fatturato dal *Somministratore* al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, i *Somministratori* si obbligano ad utilizzare i conti correnti bancari o postali dedicati indicato nella "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", che si intende richiamata, nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2. I *Somministratori* si impegnano a comunicare alla *Stazione Appaltante*, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

3. I *Somministratori* si obbligano, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. I *Somministratori* si impegnano a dare immediata comunicazione alla *Stazione Appaltante* ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. I *Somministratori* si impegnano, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla *Stazione Appaltante*, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa dell'*Accordo Quadro*, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dall'*Accordo Quadro*, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il *Somministratore* nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti al *Somministratore* mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

#### **Art. 11 - Norme di esecuzione**

1. I *Somministratori* si obbligano ad eseguire le prestazioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 ed in conformità a quanto previsto nel presente atto e nelle relative offerte tecniche, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 13.

#### **Articolo 12. Cauzione definitiva**

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per effetto dell'*Accordo Quadro*, ciascun *Somministratore* ha costituito apposita garanzia, calcolata sull'importo presunto dell'affidamento di € 640.000,00 (seicentoquarantamila), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

#### **Art. 13 - Risoluzione - Recesso**

1. Il rapporto instaurato con ciascuno dei *Somministratori* per effetto dell'adesione all'AQ potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. Se entro detto termine, il *Somministratore* non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, l'*Accordo Quadro* si intenderà risolto nei suoi confronti, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore dell'Agenzia del Demanio.



2. L'*Agenzia* potrà inoltre risolvere il rapporto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) reiterazione di condotte consistenti nella mancata proposta di candidature, omessa sostituzione del personale assente, interruzione delle prestazioni;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'*Agenzia* di cui all'art. 15;
- c) perdita da parte del *Somministratore* dei requisiti di legge per l'espletamento del servizio;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 10.
- e) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché l'*Agenzia* comunichi per iscritto al *Somministratore* di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

3. Per il rapporto oggetto di risoluzione sarà corrisposto al *Somministratore* il prezzo contrattuale della parte di servizio resa.

4. La *Stazione Appaltante*, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dall'*Accordo Quadro*, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dai *Somministratori*.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro**

1. È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con l'adesione all'*Accordo Quadro* e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti derivanti dall'*Accordo Quadro* è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico**

1. I *Somministratori* si impegnano ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'*Agenzia* ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'*Agenzia* al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'*Agenzia* a risolvere l'*AQ* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

3. I *Somministratori* si impegnano, inoltre, a manlevare l'*Agenzia* da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al primo comma.

#### **Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'*Agenzia* del Demanio tratterà i dati relativi al presente *Accordo Quadro* nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le *Parti* danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, ciascun *Somministratore* esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio richiesto.



#### **Art. 17 - Clausole finali**

1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'AQ non implicherà l'invalidità o dell'intero atto. Con il presente atto s'intendono quindi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le *Parti*.

#### **Art. 18 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Santeusanio.

#### **Art. 19 - Controversie**

1. Eventuali controversie tra la *Stazione Appaltante* e i *Somministratori* relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'*Accordo Quadro* saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

#### **Art. 20 - Domicilio delle Parti**

1. Per tutti gli effetti nascenti dall'AQ le *Parti* eleggono il domicilio come di seguito specificato:
  - i *Somministratori* presso le rispettive sedi legali;
  - la *Stazione appaltante* presso la sede della Direzione Generale, via Barberini 38, 00187 Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Marina Santeusanio



